

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**

(Provincia di Napoli)

V Settore - Polizia Municipale

Piazzale Pasquale Miele n. 1 - Tel e fax n. 081 8839666

COMUNE di GRUMO NEVANO

27 GEN. 2016

Prot. N°

743

Ordinanza n. 03/2016 Prot. Gen. n. del

Oggetto: disposizioni in materia di polizia urbana e tutela della pubblica incolumità in occasione del " Carnevale 2016 " per il periodo dal **01 al 10 febbraio 2016** -

IL SINDACO

- Premesso che nel periodo del carnevale sono frequenti episodi di malcostume, quali molestia o imbrattamento di persone e /o cose, sparo di petardi e artifici esplodenti similari;
- Rilevato che tali comportamenti turbano l'ordinario svolgimento della vita cittadina, creando pericolo per l'incolumità delle persone, vittime di un uso incontrollato di bombolette spray, lancio di farina e uova, che insudiciano anche le strade, i fabbricati ed i monumenti;
- Ravvisata pertanto la necessità che le manifestazioni del carnevale si svolgano in condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione della manifestazione;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- Visto l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 " conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n.92 recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza;

ORDINA

E' vietato tenere in luoghi pubblici ed in luoghi aperti al pubblico comportamenti che possono turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.

E' vietato usare, o portare con sé in luoghi pubblici o aperti al pubblico, materie o oggetti atti ad imbrattare, quali schiume, bombolette spray, coloranti vari, farine, uova, polveri pruriginose, creme ecc. e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere; è vietato altresì fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti.

Salvo che il fatto costituisce reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003 n. 50 convertito in legge 20.05.2003 n. 116, la sanzione amministrativa di €. 25,00 a 500,00.

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.

Gli oggetti o strumenti utilizzati sono confiscati.

Si trasmette la presente ordinanza al Comando della Polizia Municipale, al Commissariato di P.S. ed alla Stazione Carabinieri per gli adempimenti di propria competenza.

Dalla Casa Comunale, li

Il Sindaco
Dott. Pietro Chiacchio